

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 4 novembre 2019 – «DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD

(Causa C-807/19)

(2020/C 27/30)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrenti nel procedimento d'ingiunzione di pagamento: «DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il fatto che un organo giurisdizionale nazionale presenti un carico di lavoro molto più gravoso degli altri organi giurisdizionali dello stesso grado e che, di conseguenza, i giudici di tale organo giurisdizionale non possano al tempo stesso esaminare i documenti loro sottoposti, sulla base dei quali deve o può essere disposta l'esecutorietà provvisoria, e adottare le proprie decisioni entro un termine ragionevole costituisca, di per sé, una violazione del diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori o di altri diritti fondamentali.
- 2) Se il giudice nazionale debba rifiutare di emettere decisioni che possono dar luogo all'esecuzione in assenza di opposizione proposta dal consumatore, nel caso in cui abbia seri motivi per sospettare che la domanda si basi su una clausola abusiva in un contratto stipulato con un consumatore, qualora il fascicolo del procedimento non contenga elementi probatori concludenti in tal senso.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se, in caso di dubbi in tal senso, il giudice nazionale possa richiedere prove supplementari alla parte contraente professionista, anche se, in base al diritto nazionale, non dispone di tale potere nel procedimento in cui viene emessa una decisione potenzialmente esecutiva fintantoché il debitore non proponga opposizione.
- 4) Se l'esigenza dell'accertamento d'ufficio di talune circostanze, introdotta dal diritto dell'Unione in relazione alle direttive di armonizzazione del diritto dei consumatori, valga anche nei casi in cui il legislatore nazionale offre ai consumatori una tutela aggiuntiva (maggiori diritti) mediante una legge nazionale di recepimento di una disposizione di una direttiva che consente la concessione di tale maggiore tutela.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 12 novembre 2019 – TC, UB/Komisija za zashtita ot diskriminatsia, VA

(Causa C-824/19)

(2020/C 27/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti: TC, UB

Resistenti: Komisija za zashtita ot diskriminatsia, VA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e degli articoli [2], paragrafi 1, 2 e 3, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽¹⁾, comporti che una persona non vedente è ammessa a operare in veste di giurato e può partecipare ai procedimenti penali oppure:
- 2) Se la specifica disabilità della persona affetta da cecità permanente sia un criterio che integra un requisito essenziale e decisivo dell'attività di giurato la cui sussistenza giustifica una disparità di trattamento e non comporta alcuna discriminazione basata sul criterio della «disabilità».

⁽¹⁾ GU 2000, L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 15 novembre 2019 – C.J./Région wallonne**(Causa C-830/19)**

(2020/C 27/32)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Tribunal de première instance de Namur

Parti

Ricorrente: C.J.

Convenuto: Région wallonne

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie ⁽²⁾, ostino a che, nell'ambito dell'attuazione di tali disposizioni, gli Stati membri tengano conto dell'intera azienda agricola e non della sola quota detenuta dal giovane agricoltore in quest'ultima e/o delle unità di lavoro (UL) per determinare le soglie minime e massime nel caso in cui l'azienda agricola sia organizzata sotto forma di un'associazione di fatto di cui il giovane agricoltore acquisisca una parte indivisa e divenga capo dell'azienda, sebbene non a titolo esclusivo.

⁽¹⁾ GU 2013, L 347, pag. 487.

⁽²⁾ GU 2014, L 227, pag. 1.
